

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 03146/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3146 del 2025, proposto dal Comune di San Giuliano Terme, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

la società Trina Solar Iulia S.r.l., non costituitasi in giudizio;

per la riforma, previa cautela

della sentenza del T.a.r. Toscana, sez. II, 2 aprile 2025 n. 641, che ha accolto il ricorso n.1374/2024 R.G. integrato da motivi aggiunti proposto per l'annullamento dei seguenti atti del Settore tecnico e governo del territorio, Servizio urbanistica ed edilizia privata del Comune di San Giuliano Terme, concernenti l'impianto fotovoltaico della potenza di KW 9.992,78 da realizzare in via di Campolungo Gello, di cui all'istanza di procedura abilitativa semplificata – PAS presentata il giorno 15 maggio 2024 dalla Trina Solar Iulia S.r.l. e registrata come pratica

n.212/2024:

a) del provvedimento 8 luglio 2024 prot. n.32947, notificato via pec lo stesso giorno, che ordina di non effettuare l'intervento;

degli atti presupposti, e in particolare:

b) del preavviso di diniego 13 giugno 2024 prot. n.24142;

Visti il ricorso in appello e la contestuale istanza di tutela cautelare monocratica depositati il 17 aprile 2025 e i relativi allegati;

considerato che:

- con un'istanza di PAS, presentata il 15 maggio 2024, la società ricorrente appellata ha inteso realizzare un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 10 MW in area da essa ritenuta idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c ter n.1 del d.lgs. 8 novembre 2021 n.199, in quanto area agricola racchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da una zona industriale;

- con il provvedimento 8 luglio 2024 di cui in epigrafe (doc. 1 ricorso I grado, ove anche gli estremi della PAS), il Comune ha inibito l'intervento, sostenendo in particolare che il progetto sarebbe mera reiterazione di altro, già inibito con precedente provvedimento non impugnato e che l'area sarebbe non idonea ai sensi della successiva lettera c quater del citato comma 8;

- con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha annullato il provvedimento impugnato, ritenendolo illegittimo sotto entrambi i profili indicati e per l'effetto ha ordinato al Comune di rideterminarsi tenendo conto dell'effetto conformativo della sentenza stessa;

- il Comune ha impugnato la sentenza, riproponendo il proprio punto di vista, già contenuto nel provvedimento annullato;

- il ricorso in appello stesso con le contestuali istanze cautelari collegiale e monocratica è stato notificato alla controparte, ovvero alla ricorrente appellata, e l'istanza di fissazione dell'udienza di merito è stata depositata lo stesso 17 aprile 2025;

- l'istanza cautelare monocratica è quindi procedibile ai sensi dell'art. 56 commi 1 e 2 c.p.a.;
- l'istanza cautelare monocratica in questione è fondata e va accolta;
- sotto il profilo del *fumus*, uno dei precedenti ai quali la sentenza impugnata si richiama, la sentenza T.a.r. Toscana sez. II 8 luglio 2024 n.844, risulta impugnata con l'appello n.7519/2024 R.G. di questo Consiglio. Nell'ambito di tale procedimento, l'istanza cautelare collegiale presentata dall'amministrazione appellante è stata accolta con ordinanza di questa Sezione 30 ottobre 2024 n.4033 sotto il profilo della necessità di approfondimento nel merito dei motivi dedotti e di decidere *res adhuc integra* e la relativa udienza pubblica è stata fissata al 19 giugno 2025;
- alla luce di quanto sopra, sussiste il presupposto della estrema gravità ed urgenza. La sentenza impugnata, ancorché non legittimi alcuna immediata attività di trasformazione del territorio, richiede comunque un dispendio di attività amministrativa che potrebbe rivelarsi successivamente inutile, apparendo quindi opportuno attendere l'esito della decisione cautelare in sede collegiale. La data assai prossima della relativa camera di consiglio, di contro, appare idonea ad evitare il possibile pregiudizio agli interessi della parte privata appellata;

P.Q.M.

accoglie l'istanza di tutela cautelare monocratica depositata dal Comune di San Giuliano Terme il giorno 17 aprile 2025 contestualmente all'appello n.3146/2025 R.G. e sospende la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 56 comma 4 c.p.a. fino alla camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare collegiale.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 18 aprile 2025.

Il Consigliere delegato
Francesco Gambato Spisani

IL SEGRETARIO